

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. DEFINIZIONI

Nelle presenti Clausole e Condizioni Generali, così come in ogni altro documento contrattuale a cui esse fanno riferimento, i termini e le espressioni seguenti avranno il significato sotto definito.

Servizi e Prodotti

I prodotti ed i servizi informatici ed altri servizi collegati, forniti da SVIC o per conto di SVIC ai propri clienti.

Cliente

La Parte contraente con SVIC, identificata negli Ordini sottoposti a SVIC

Parte/Parti

Il Cliente e SVIC sono menzionati individualmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti".

Offerta Tecnico/Economica

Documento firmato dal Cliente, che ha valore di Ordine, riportante i prezzi dei prodotti e dei servizi ordinati e un riepilogo delle loro caratteristiche.

Ordine

Un documento sottoscritto dal Cliente, riportante gli elementi dei prodotti da fornire e dei servizi da erogare e le clausole e le condizioni specifiche degli stessi, nella forma di:

- un modulo d'ordine standard fornito da SVIC, oppure;
- una Offerta Tecnico Economica, riportante le caratteristiche specifiche della fornitura proposta.

Ordine accettato

Un Ordine che sia stato accettato da SVIC e che, dal momento dell'accettazione, costituisce tra le Parti un contratto vincolante relativo alla fornitura da parte di SVIC dei prodotti e dei servizi in esso specificati.

Clausole e Condizioni Generali

Le presenti clausole e condizioni per la fornitura di prodotti e di servizi.

Clausole e Condizioni Specifiche di Servizio

Documento che descrive gli aspetti tecnici, procedurali e le clausole e condizioni specifiche per una determinata classe di servizi.

Data Inizio Servizio

Data in cui il servizio è rilasciato al Cliente ed in cui inizia la fatturazione dello stesso.

Le definizioni che in questo articolo sono riportate al singolare valgono anche per la forma plurale e vice versa. Qualunque riferimento nelle presenti Clausole e Condizioni Generali ad un "Articolo" e/o "Comma" sarà interpretato come riferimento ad un articolo o comma delle stesse Clausole e Condizioni Generali.

2. RAPPORTO CONTRATTUALE TRA LE PARTI

- 2.1. Il Cliente concorda di acquistare, e SVIC concorda di fornire, i prodotti ed i servizi specificati e descritti nell'Ordine Accettato, secondo i termini contenuti nelle Clausole e Condizioni Specifiche di Servizio, nonché nelle Clausole e Condizioni Generali.
- 2.2. Il Cliente accetta e concorda che l'unico diritto d'utilizzazione d'impianti, infrastrutture e servizi è quello riportato nel presente documento.
- 2.3. Il Cliente non acquisirà alcun titolo inerente o attinente ad impianti e/o apparecchiature di proprietà di SVIC o utilizzati da SVIC per offrire i servizi.

3. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

- 3.1. L'ordine dovrà essere sottomesso dal Cliente a SVIC con le modalità previste per ciascuno dei Servizi richiesti.
- 3.2. SVIC si riserva di accettare o meno l'ordine. In ogni caso l'accettazione dell'ordine da parte di SVIC è subordinata alla positiva verifica della presenza di tutte le condizioni per l'installazione dei prodotti e di tutte le informazioni necessarie al rilascio del servizio.

4. FORZA MAGGIORE

- 4.1. SVIC non potrà essere responsabile della mancata esecuzione di qualunque obbligo rispetto ai termini di un qualunque Ordine Accettato se tale mancanza sia causata o derivi da un evento di forza maggiore senza limitazione alcuna, compresi a titolo esemplificativo, i seguenti eventi: incendio, inondazione, sciopero, tagli di cavi o fibra, fulmine, scioperi, sommossa civile, atti governativi o delle autorità militari, mutamenti di disposizioni di legge, terrorismo, periodi prolungati di interruzione generale dell'energia elettrica.
- 4.2. Qualora si verifichi un evento di forza maggiore, SVIC farà ogni ragionevole sforzo per minimizzarne gli effetti.

5. SOSPENSIONE

- 5.1. SVIC si riserva fin d'ora il diritto di sospendere immediatamente, del tutto o in parte, la fornitura dei servizi ed eventualmente di interrompere o bloccare l'accesso in linea ai propri impianti e/o alle proprie apparecchiature nei seguenti casi:
 - a) in caso di mancato o ritardato pagamento degli importi dovuti come specificato al successivo paragrafo 7.1;
 - b) in caso di richiesta da parte di un'autorità governativa o di controllo, o per adempiere ad un ordine dell'autorità giudiziaria;
 - c) nel caso in cui la condotta del Cliente o di suoi clienti, associati o sub-contraenti, esponga, o secondo la ragionevole opinione di SVIC, possa esporre SVIC o suoi associati o sub-contraenti a cause civili o penali, richieste d'indennizzo e/o risarcimento danni;
- 5.2. I servizi saranno ripristinati entro il giorno lavorativo successivo alla cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7.6;
- 5.3. Nel caso di sospensione del servizio per i motivi di cui alle lett. b), c), del precedente paragrafo 5.1, SVIC si riserva il diritto di cessare permanentemente la fornitura dei Servizi dandone al Cliente un preavviso scritto di trenta (30) giorni.

6. PAGAMENTO

- 6.1. Salvo quanto diversamente stipulato per iscritto, alla fatturazione si applicano i principi sotto elencati:
 - i contributi a tantum saranno fatturati alla Data Inizio Servizio;
 - i canoni ricorrenti saranno fatturati in anticipo, a partire dalla Data Inizio Servizio;
 - i costi dipendenti dall'uso e i costi basati su orari e prezzi di materiali saranno fatturati posticipatamente a consuntivo;
- 6.2. L'importo addebitato in fattura sarà maggiorato di IVA e di eventuali altri oneri di legge. SVIC

provvederà ad inviare al Cliente tutte le fatture e/o le comunicazioni all'indirizzo postale indicato dal Cliente

- 6.3. Nel caso in cui il ritardo nel rilascio del servizio sia ascrivibile a responsabilità del Cliente, SVIC si riserva il diritto di fatturare dal giorno in cui il servizio sarebbe stato rilasciato qualora detto ritardo non si fosse verificato
- 6.4. Il Cliente è tenuto a pagare la fattura entro la data di scadenza secondo le modalità indicate nell'Ordine da lui sottoscritto;
- 6.5. Il pagamento non potrà essere ritardato o sospeso per nessuna ragione, con espressa rinuncia da parte del Cliente a qualsiasi eccezione, ivi incluse quelle previste dall'art. 1460 Codice Civile
- 6.6. Il Cliente s'impegna a comunicare entro trenta giorni, al numero fax: 0832217596
 - ogni contestazione sulla fatturazione che, in difetto, si intenderà accettata
 - ogni variazione di indirizzo per l'invio dei documenti contabili

7. EFFETTI DEL RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO

- 7.1. In caso di ritardato o mancato pagamento degli importi dovuti, inoltre, si applicherà la seguente procedura:
 - Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura, SVIC invierà sollecito scritto al Cliente, via e-mail o fax. Il Cliente avrà 15 giorni di tempo per provvedere al pagamento, trascorsi i quali SVIC si riserva il diritto di sospendere il servizio previa comunicazione via e-mail o fax al Cliente.
- 7.2. Il Cliente dovrà versare tutti i pagamenti dovuti per il periodo della sospensione disposta ai sensi del precedente paragrafo 7.1;
- 7.3. In caso di ritardo nel pagamento, SVIC si riserva inoltre di:
 - addebitare un'indennità di mora nella misura prevista dall'art. 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 su tutti gli importi non pagati a far data dal giorno successivo al termine di pagamento indicato nella fattura;
 - addebitare costi ragionevoli di esazione, spese legali e di sospensione/riattivazione del servizio;
 - condizionare altre forniture al previo pagamento degli arretrati e degli oneri.
- 7.4. Nel caso in cui il Cliente sia intestatario di più contratti la sospensione si applica a tutti i Servizi fatturati congiuntamente.
- 7.5. Per ottenere la riattivazione del servizio, il Cliente è tenuto a corrispondere a SVIC quanto dovuto a qualsiasi titolo, ragione o causa. Il servizio sarà riattivato entro i due giorni lavorativi successivi alla data di conoscenza da parte di SVIC dell'intervenuto pagamento della somma dovuta.
- 7.6. In caso di sospensione del servizio ai sensi del precedente paragrafo 7.1 protrattasi per un periodo superiore a 15 giorni e di mancato successivo pagamento da parte del Cliente ai sensi del precedente paragrafo 7.5, SVIC potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

8. EFFETTI DELLA CESSAZIONE ANTECIPATA DEI SERVIZI

- 8.1. Nel caso di recesso dal contratto da parte del Cliente prima della scadenza naturale del contratto o di

cessazione del servizio per applicazione degli articoli 5 (Sospensione) o 7 (Effetti del ritardato o mancato pagamento) il Cliente dovrà versare a SVIC tutti i pagamenti dovuti, i canoni periodici fino al termine concordato, oltre ad un importo corrispondente a eventuali sconti ricevuti in base alla durata del contratto.

- 8.2. Nel caso in cui la cessazione consegua all'applicazione dell'art. 5 e l'evento non dipenda dal Cliente, il Cliente dovrà versare a SVIC solo tutti i pagamenti dovuti fino a tale momento.
- 8.3. Al momento della cessazione del servizio il Cliente dovrà restituire qualunque documentazione (scritta, elettronica, o altra) fornita da SVIC riguardo al servizio, tra cui senza limitazione: descrizioni del servizio, manuali, documentazione tecnica e listini prezzi e dovrà distruggere eventuali copie che possa aver fatto di tali materiali. E' escluso per il Cliente il diritto di riprodurre in qualsiasi forma, sia cartacea che elettronica, o in altra forma, tali documenti.
- 8.4. Al momento della cessazione del Servizio il Cliente dovrà cessare immediatamente l'uso del/dei servizi e delle relative apparecchiature, se di proprietà di SVIC, restituendo a proprie spese tutte le apparecchiature di proprietà di SVIC, nei loro imballi originali.

9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- 9.1. SVIC non sarà responsabile quando il ritardo nella fornitura, ovvero il degrado del servizio:
 - dipendono da azioni o omissioni del Cliente, suoi impiegati o terzi assunti dal Cliente, e/o suoi clienti;
 - non possono essere risolti e/o eliminati perché il Cliente rifiuta l'accesso alla propria rete o apparecchiatura per consentire diagnosi, installazioni, riparazioni;
 - si verificano durante i periodi di manutenzione programmata o comunque comunicata in anticipo;
 - sono dovuti ad eventi di forza maggiore di cui all'art. 4;
 - siano il risultato di una sospensione del Servizio ai sensi dell'art. 5.
- 9.2. Ferme restando le previsioni del precedente paragrafo 9.1, e con la sola eccezione del caso di dolo o colpa grave da parte di SVIC, SVIC non sarà responsabile per alcuna perdita, danno o spesa, compresi, senza limitazione, perdita di lucro, di ricavi, di avviamento commerciale, di tempo gestionale o di risparmi previsti o alcuna formadi danno indiretto o emergente, danni di ogni tipo a beni e/o persone, che derivino dal mancato adempimento dei propri obblighi contrattuali e/o da qualunque condotta collegata a tali risultati e/o che siano dovuti o collegati a qualunque mancata disponibilità, ritardo, interruzione, sconvolgimento o degrado nei servizi o dei servizi, nonché a perdita, distruzione o degrado di informazioni.
- 9.3. Il Cliente si impegna a difendere, risarcire e tenere indenni SVIC, i suoi impiegati, sub-contraenti, agenti ed associati, da qualunque ed ogni responsabilità, costi e spese, comprese ragionevoli spese legali, inerenti o dovuti a:
 - qualunque inadempimento da parte del Cliente;
 - uso del servizio o collocamento o trasmissione su Internet di qualunque materiale da parte del Cliente, di suoi associati e di terzi usati dal Cliente;
 - atti o omissioni del Cliente (o di terzi usati dal Cliente) in rapporto all'installazione, manutenzione,

presenza, uso o rimozione di apparecchiature o software;

- qualunque rivendicazione da parte di terzi che comunque derivi dai servizi che saranno forniti dal Cliente a terzi;
- azioni per violazione di qualunque diritto di proprietà appartenente a terzi, compresi diritti d'autore, brevetti, segreti industriali e marchi, causata dall'uso di qualunque servizio, apparecchiatura e software non forniti da SVIC oppure dall'uso scorretto di servizi, di apparecchiature o software forniti da SVIC;
- qualunque perdita o danno a qualunque proprietà, o lesione personale o morte di qualunque persona, dovuti ad atto volontario o omissione del Cliente, di suoi impiegati, sub-contraenti o agenti.

10. VARIAZIONI

Non avrà efficacia alcuna variazione, emendamento, modifica e aggiunta o annullamento del presente documento o delle offerte accettate dal Cliente, salvo che siano stati concordati per iscritto.

11. TRASFERIBILITÀ E CEDIBILITÀ A TERZI

- 11.1. Nessuno dei diritti e obblighi derivanti da un Ordine Accettato potrà essere ceduto o trasferito a terzi dall'una o dall'altra delle Parti senza previo consenso scritto della Parte opposta, fermo restando che SVIC ha la facoltà di cedere in tutto o in parte, senza il consenso del Cliente, i propri diritti derivanti da un Ordine Accettato a qualunque società che, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile sia controllata da SVIC, sia controllata dalla stessa società controllante di SVIC, che abbia il controllo di SVIC, o sia a questa collegata.
- 11.2. Qualunque diritto concesso da SVIC al Cliente per l'uso dei Servizi è strettamente personale. Il Cliente non può cedere - sia a titolo oneroso che gratuito - tale diritto o rendere in qualunque altro modo disponibile a terzi i Servizi a lui forniti, salvo espresso diverso accordo che risulti da atto scritto.
- 11.3. SVIC si riserva la facoltà di cedere a società terze tutte le somme di cui sia rimasta creditrice all'atto della cessazione del presente contratto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1264 del Codice Civile

12. DIRITTO APPLICABILE E FORO DI COMPETENZA

- 12.1. Il diritto applicabile al presente contratto e ai suoi allegati è il diritto italiano.
- 12.2. Competente a conoscere di ogni e qualsiasi controversia relativa all'esecuzione, all'interpretazione efficacia e/o risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del Foro di LECCE, con espressa esclusione dell'Autorità Giudiziaria di qualsiasi altro Foro eventualmente alternativo o concorrente.